



COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N. 36

Prot. N.6896 del 29/01/2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO -
RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE IN ALCUNI LUOGHI PUBBLICI

IL SINDACO

verificato

- che sul territorio comunale si registra la circolazione di persone con il volto integralmente coperto con qualsivoglia copricapo o velo tale da impedire ogni possibilità di riconoscimento della loro identità;
- che nel territorio comunale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, soprattutto nei pressi e all'interno di edifici che ospitano istituzioni pubbliche, nonché di asili, scuole e giardini, frequentati prevalentemente da soggetti minori di età, occorre prevenire situazioni di disagio assicurando l'immediata riconoscibilità delle persone, al fine di favorire l'eventuale identificazione da parte delle forze dell'ordine;
- che sussistono esigenze di integrazione ed inclusione sociale rispetto alle quali l'utilizzo del velo che copre il volto può rappresentare un ostacolo, una fonte di isolamento delle persone, di emarginazione e, in ultima analisi, di degrado sociale;
- che tali comportamenti vengono sovente giustificati in ragione della professione di una fede religiosa;
- che, nondimeno, i comportamenti come quelli di cui sopra possono determinare rischi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica e per il pacifico e sereno svolgimento delle attività didattiche o ludiche;

dato atto

del configurarsi in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato, declinandosi in particolar modo tale potere nell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

considerato

- che è necessario adottare misure idonee a scoraggiare episodi ed azioni da parte di soggetti potenzialmente pericolosi prevenendo la possibilità per gli stessi di

travisare o di mascherare il proprio volto rendendo difficile il riconoscimento delle persone;

- che i provvedimenti normativi all'esame del Parlamento, volti a meglio precisare il divieto di usare mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento sancito dalla legislazione vigente, sembrano recepire le sopra descritte esigenze di sicurezza e di promozione di una pacifica e serena integrazione;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3076 del 19 giugno 2008, ha riconosciuto, in relazione a determinati luoghi e sulla base di specifiche e settoriali esigenze, la legittimità di misure amministrative che prevedano regole comportamentali incompatibili con la possibilità di utilizzare abbigliamento atti ad impedire il riconoscimento delle persone.

Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125 , prevenendo e contrastando le azioni di potenzialmente atte a mascherare o a travisare il volto delle persone al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità ;

visti l'art.7-bis e l'art.54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

vista la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione approvata con decreto del Ministero dell'Interno in data 23/04/2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/06/2007 che al paragrafo 26 recita *"In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri."*

visto l'articolo 85 del T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773;

visto l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 5 della legge 152/1975;

visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

vista la Delibera di G.C. n. 38 in data 11.02.2008 con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze;

visto il decreto del Ministro dell' Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

visto lo statuto comunale;

ORDINA

Il DIVIETO in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze di scuole, asili, giardini, università, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza.

Tale divieto non si applica nel caso che norme di legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il carnevale) o comunque autorizzate.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990 e sostituisce la precedente ordinanza n. **917 prot. 91799 del 15/12/2009**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a norma degli art. 7 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689 , con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Novara alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Massimo Giordano